

# Estinzione del vincolo di uso civico e autorizzazione all'alienazione

Cons. Stato, Sez. VII 26 novembre 2024, n. 9493 - Taormina, pres.; Bruno, est. - Meyer ed a. (avv. Iob) c. Comune di Lavarone (Avv. gen. Stato) ed a.

**Usi civici - Terreni utilizzabili come bosco o come pascolo permanente - Estinzione del vincolo di uso civico e autorizzazione all'alienazione - Disposizioni in materia di compensazione del vincolo di uso civico e approvazione delle condizioni essenziali di vendita - Nulla osta alla costituzione della servitù di passo e ripasso a piede e con mezzi meccanici.**

(Omissis)

FATTO

Gli odierni appellanti, *uti singuli e uti cives*, quali abitanti del Comune di Lavarone, agiscono per la tutela dei diritti ad essi spettanti sui beni contraddistinti dalle p.f. 5400/3 e p.f. 3697/1 in PT 1 C.C. Lavarone, assegnati alla categoria a) dell'art. 11 della legge n. 1766/1927 (terreni utilizzabili come bosco o come pascolo permanente), giusta decreto del Regio Commissario per la liquidazione degli usi civici del 18 agosto 1939.

Con ricorso ritualmente proposto ricorso innanzi al TAR indicato in epigrafe, hanno formulato la domanda di annullamento:

della delibera del Consiglio comunale di Lavarone n. 21 in data 11 agosto 2022, avente il seguente oggetto: «*Estinzione del vincolo di uso civico e autorizzazione all'alienazione della p.f. 5400/3 di mq. 87.805, appartenente al patrimonio disponibile del Comune di Lavarone e soggetta al Piano Attuativo n. 29 - Malga Laghetto - art. 99 septies del Piano Regolatore Generale del Comune di Lavarone - disposizioni in materia di compensazione del vincolo di uso civico e approvazione delle condizioni essenziali di vendita*»;

della determinazione del dirigente avente il seguente oggetto: «*Legge provinciale 14 giugno 2005 n. 6. Comune di Lavarone. Autorizzazione all'estinzione del vincolo di uso civico su mq. 44.273 della p.f. 5400/3 C.C. Lavarone e mq. 42.845 della p.f. 3697/1 C.C. Lavarone entrambe in P.T. 1 II per un totale di mq. 87.118 (neo p.f. 5400/3) ed apposizione del vincolo d'uso civico sulle pp.ff. 1764 di mq. 40505, 1888/1 di mq. 26338, 1888/2 di mq. 13777, 1891 di mq. 1917, 1899/1 di mq. 4597 e 1899/2 di mq. 633 tutte in C.C. Lavarone. Nulla osta alla costituzione della servitù di passo e ripasso a piede e con mezzi meccanici a carico della p.f. 3697/1 C.C. Lavarone P.T. 1 II ed a favore della neo p.f. 5400/3 C.C. Lavarone*».

I ricorrenti lamentano che i provvedimenti impugnati, da un lato, riguardano parte dei terreni di proprietà collettiva che furono oggetto di una compravendita risalente al 1973 e, dall'altro, sono finalizzati alla cessione di ulteriori terreni di proprietà collettiva per scopi edificatori, con contestuale traslazione del vincolo di uso civico che insiste sui predetti terreni di proprietà collettiva su terreni di proprietà comunale.

Unitamente all'azione di annullamento, gli originari ricorrenti hanno richiesto la declaratoria dell'inefficacia del contratto di alienazione dei terreni eventualmente stipulato dal Comune di Lavarone.

Il ricorso, articolato in otto distinti motivi, è stato respinto con la sentenza appellata.

Il primo giudice, in sintesi, chiarita l'inclusione della controversia nell'alveo della giurisdizione amministrativa e rilevata la sussistenza della legittimazione ad agire dei ricorrenti, ha evidenziato la natura dei beni che vengono in rilievo nella controversia, avente ad oggetto l'estinzione del vincolo di uso civico che grava sulla p.f. 5400/3, la quale è un bene collettivo che appartiene al c.d. demanio civico (o patrimonio collettivo) del Comune di Lavarone. Previa rilevazione delle esigenze alla base degli atti impugnati, individuate in un articolato intervento di riqualificazione emergente anche dagli strumenti urbanistici vigenti, che non hanno costituito oggetto di impugnazione, per il quale l'amministrazione comunale ha pure stipulato, in data 19 ottobre 2018, un accordo con la società Malga Laghetto s.r.l., ai sensi dell'art. 25 della legge provinciale n. 15/2015, il primo giudice ha escluso la fondatezza della censura con la quale è stata dedotta la violazione dell'art. 3, comma 3, della legge n. 168/2017, secondo il quale il regime giuridico dei beni collettivi indicati al comma 1 del medesimo articolo «*resta quello dell'inalienabilità, dell'indivisibilità, dell'inusucapibilità e della perpetua destinazione agro-silvo-pastorale*», rilevando – con articolate argomentazioni, inclusive di puntuali riferimenti alla giurisprudenza costituzionale in materia –, la possibilità per l'amministrazione di compensare la perdita di patrimonio collettivo, conseguente all'alienazione di un bene, quale la p.f. 5400/3, mediante l'apposizione del vincolo di uso civico su altri beni. In tale quadro, viene sottolineato che la delibera consiliare in contestazione è stata adottata ai sensi della norma speciale dell'art. 16 della legge provinciale n. 6/2005, rubricata «*Estinzione del vincolo di uso civico*», che deroga alla norma generale dell'art. 1, comma 1, secondo periodo, della medesima legge provinciale, ammettendo eccezionalmente l'estinzione del vincolo di uso civico preordinata all'alienazione del bene gravato dal vincolo stesso. Avuto riguardo alla natura dei beni e alla specifica disciplina normativa di riferimento, con la sentenza in epigrafe è stata

accertata la sussistenza della competenza dell'amministrazione comunale all'adozione di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dei beni comunali gravati dal vincolo di uso civico, inclusa l'adozione di un provvedimento di estinzione del vincolo ai sensi del combinato disposto del comma 1 con il comma 3, lett. c), dell'art. 16 della legge provinciale n. 6/2005. Pur rilevando le preclusioni discendenti dall'omessa tempestiva impugnazione degli strumenti urbanistici e del sopra indicato accordo stipulato in data 19 ottobre 2018 tra il Comune di Lavarone e la società Malga Laghetto, il primo giudice ha esaurientemente argomentato anche in ordine all'infondatezza delle contestazioni incentrate sulla violazione della disciplina in materia di amministrazione e gestione dei beni comunali gravati dal vincolo di uso civico posta dai capi II e III della legge provinciale n. 6/2005 e, in particolare, sulla carenza dei presupposti in presenza dei quali l'art. 16 di detta legge ammette l'estinzione del vincolo, concludendo, altresì, per la manifesta infondatezza della questione prospettata dai ricorrenti di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 1 e comma 3, lett. c), della legge provinciale n. 6/2005.

La parte appellante contesta la sentenza impugnata, riproponendo le censure disattese, articolandole in chiave critica avverso il ragionamento logico-giuridico seguito dal primo giudice, così in sostanza devolvendo tutta l'originaria materia del contendere.

Si sono costituiti in giudizio sia il Comune di Lavarone sia la Provincia Autonoma di Trento, articolando ampie deduzioni a sostegno dell'infondatezza del ricorso.

Successivamente le parti hanno prodotto memorie, anche in replica, insistendo per l'accoglimento delle rispettive deduzioni.

Con atto depositato in data 12 ottobre 2024, la Provincia Autonoma di Trento ha richiesto il passaggio in decisione della causa senza discussione in udienza, sulla base degli scritti difensivi.

All'udienza pubblica del 15 ottobre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.

## DIRITTO

1. L'appello è infondato, per le ragioni di seguito esposte.

2. Come emerge dalla documentazione in atti, il Comune di Lavarone è stato autorizzato, con decreto del Presidente della Giunta provinciale del 16 marzo 1972, a vendere alla società Lavarone Luserna Malga Laghetto terreni gravati da uso civico aventi una superficie pari a 70.000 mq, nonché i fabbricati rurali ivi esistenti, ubicati in località Malga Laghetto, con la precisazione che la somma ricavata dalla vendita sarebbe stata impiegata a norma dell'art. 24 della legge n. 1766/1927.

2.1. Il complesso alberghiero realizzato sulla suddetta area è incluso entro il perimetro del Piano attuativo 29 – Malga Laghetto, oggetto di specifiche previsioni urbanistiche vigenti, debitamente richiamate nelle premesse della delibera consiliare impugnata con il ricorso originario.

3. Deve, in primo luogo rilevarsi che, contrariamente a quanto dedotto dalla parte appellante, il primo giudice ha proceduto ad una corretta qualificazione dei beni che vengono in rilievo nella fattispecie, individuando e conseguentemente applicando il regime giuridico agli stessi proprio.

3.1. I beni in questione costituiscono beni collettivi appartenenti al c.d. demanio civico (o patrimonio collettivo) del Comune di Lavarone, sicché mentre la proprietà sostanziale è degli abitanti (del Comune o della frazione), la proprietà formale, che risulta dal Libro Fondiario, è del soggetto di imputazione (nella specie, il Comune).

3.2. In relazione a tali beni, al fine di permettere la gestione e l'amministrazione dei diritti spettanti alla collettività, il legislatore ha previsto che vi provvedano gli enti esponenziali delle collettività titolari.

E, invero, per quanto qui rileva, deve evidenziarsi che anche l'art. 2, comma 4 della l. n. 168 del 2017 – che la sentenza appellata non ha trascurato di considerare – ha previsto che, in mancanza degli enti esponenziali della collettività, i beni di proprietà collettiva sono gestiti dai comuni.

L'art. 4 della legge provinciale n. 6 del 2005 è chiaro nello stabilire che all'amministrazione dei beni comunali di uso civico provvede il Comune, il quale è tenuto a porre in evidenza in apposito allegato al bilancio di previsione e al rendiconto del comune i proventi dei beni di uso civico e la loro destinazione.

4. Deriva dalla qualificazione giuridica dei beni e dalla disciplina sopra richiamata che compete al Comune provvedere alla relativa gestione e amministrazione sia ordinaria che straordinaria, con conseguente piena legittimazione dell'ente territoriale all'adozione degli atti di gestione disciplinati dagli articoli 13 ss. della legge provinciale n. 6 del 2005, incluso quello – rilevante ai fini che ne occupano – di estinzione del vincolo d'uso civico ai sensi dell'articolo 16 della medesima legge provinciale.

5. La delibera consiliare impugnata con il ricorso originario è stata adottata, infatti, proprio ai sensi dell'art. 16 (rubricato *“Estinzione del vincolo di uso civico”*) della legge provinciale n. 6/2005 (recante la *“Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico”*); detta disposizione consente l'estinzione del vincolo di uso civico *“gravante su un determinato bene”*, purché *“vi sia compensazione mediante apposizione del vincolo su altri beni idonei di pari valore o superficie acquisiti in permuta o con altro titolo, sempre che non si creino interclusioni o non si interrompa la continuità del demanio civico”*.

5.1. L'ammissibilità della compensazione in argomento è stata espressamente riconosciuta dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 71/2020, con pertinenza richiamata nella sentenza appellata.

5.2. Il Collegio integralmente condivide le valutazioni del primo giudice in ordine all'irrelevanza del riferimento nell'intestazione della deliberazione impugnata con il ricorso originario al "*patrimonio disponibile*", risultando dirimente la circostanza che delibera è stata adottata dal Comune nel rispetto della procedura prevista dal citato art. 16 della legge provinciale n. 6 del 2005, con formalizzazione della richiesta di autorizzazione all'estinzione del vincolo di uso civico sulla particella fondiaria in questione, nella piena consapevolezza ed evidenza della natura del bene. Ne deriva, quindi, che, come bene rimarcato dal primo giudice, "*l'intestazione stessa dev'essere letta nel senso che la p.f. 5400/3 è «disponibile unicamente nelle forme previste dalla legge», proprio in quanto trattasi di un bene gravato da uso civico*".

6. Chiarito quando sopra esposto, deve evidenziarsi che, nell'impianto decisorio, la sentenza ha debitamente rilevato centrali profili preclusivi delle deduzioni articolate in ricorso, i quali rivestono una valenza prioritaria.

6.1. Nella delibera consiliare impugnata viene rilevato che: *«sotto il profilo urbanistico, l'area perimetrata dal Piano Attuativo n. 29 comprende il complesso ricettivo alberghiero esistente e l'area di proprietà comunale collocata all'ingresso della stazione turistica. Il vigente PRG già prevede (art. 99 septies delle N.T.A.) la riqualificazione architettonica delle volumetrie alberghiere paesaggisticamente incongrue, prevedendo un ripensamento complessivo della ricezione turistica e dell'accessibilità alla stazione di partenza degli impianti di risalita»*. Nella medesima delibera viene dato conto anche del perdurante interesse in ordine all'esecuzione di quanto previsto attraverso l'applicazione dell'art. 25 della legge provinciale n. 15 del 2015 (accordo pubblico – privato), al fine di dare corso ad una soluzione che, *«mantenendo inalterate le potenzialità edificatorie già previste nel piano*», consente *«una miglior razionalizzazione del territorio, un migliore inserimento urbanistico e paesaggistico ed una distribuzione più armonica delle volumetrie, il tutto coerente con la presenza di pluralità di funzioni, ivi comprese le opere di urbanizzazione e le infrastrutture»*».

6.2. L'accordo sopra richiamato – come rilevato nella narrativa in fatto – è stato stipulato in data 19 ottobre 2018 tra il Comune di Lavarone e la società Malga Laghetto, prevedendo, tra l'altro, che: *«Con riferimento alla disponibilità delle aree, il Comune si obbliga ad alienare l'area di circa 80.000 mq, anche con sgravio dell'eventuale uso civico, a colui che si sarà reso aggiudicatario, a seguito di procedura pubblica, alle condizioni di cui al presente accordo, ai contenuti urbanistici e allo sviluppo del progetto proposto da parte del privato»*.

6.3. Con argomentazioni integralmente condivise dal Collegio, il primo giudice ha rilevato che l'operazione oggetto dei provvedimenti impugnati mira a dare esecuzione a scelte cristallizzate negli strumenti urbanistici e nel predetto accordo, i quali non hanno costituito oggetto di alcuna tempestiva impugnazione, che avrebbe dovuto essere proposta entro i prescritti termini di decadenza.

6.4. In particolare, come pure dettagliatamente indicato nella sentenza appellata, il Consiglio comunale con la delibera n. 45 in data 28 dicembre 2006 ha approvato in via definitiva la variante al Piano Regolatore Generale Intercomunale del Comune di Lavarone allora vigente, con la quale è stata per la prima volta introdotta la disciplina urbanistica del Piano attuativo n. 29, acquisendo il parere della Conferenza dei Servizi indetta dal competente Servizio provinciale ai sensi dell'art. 18, comma 2, della legge provinciale n. 6/2005 (e, cioè, il parere prescritto per il caso di adozione di nuovi strumenti urbanistici subordinati piano urbanistico provinciale o delle relative varianti, che comportino il mutamento di destinazione d'uso di beni gravati da usi civici); detta Conferenza di Servizi si è espressa favorevolmente sulla variante, rimarcando, altresì, *«che, con deliberazione del medesimo organo che ha approvato la variante (tenuto debito conto che la medesima variante è già stata definitivamente adottata), dovrà essere ampiamente motivato il sacrificio imposto ai beni di uso civico e dovrà, parallelamente, essere dato conto sia dell'insussistenza di soluzioni alternative meno onerose e penalizzanti per i beni gravati di uso civico (art. 18, comma 2, L.P. 6/2005) che delle possibilità di reintegro dei beni di uso civico conformemente a quanto disposto dall'art. 16, comma 3, lettera c, della L.P. 6/2005»*.

6.5. Il primo giudice ha fatto corretta applicazione dei consolidati principi affermati dall'univoca giurisprudenza in materia di decorrenza del termine di impugnazione dello strumento urbanistico generale e delle relative varianti, il quale decorre, come bene evidenziato nella sentenza impugnata, dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione o, al più tardi, dall'ultimo giorno della pubblicazione all'albo pretorio dell'avviso di deposito presso gli uffici comunali dei documenti riferiti al piano approvato.

6.6. Non può, dunque, condividersi quanto sostenuto dalla parte appellante in ordine alla irrilevanza della omessa tempestiva impugnazione degli strumenti urbanistici e dell'accordo suddetto per l'evidente ragione che la lesività si è concretata con l'adozione degli atti presupposti, con i quali è stata assunta la scelta urbanistica di destinare parte della vasta area pubblica di Malga Laghetto al recupero e alla valorizzazione ambientale, oltre che turistica, della zona.

6.7. Le deduzioni di parte appellante non consentono, pertanto, di superare le valutazioni, accuratamente argomentate dal primo giudice, con le quali è stato sottolineato che *«l'operazione oggetto dei provvedimenti impugnati mira effettivamente a dare esecuzione a scelte cristallizzate negli strumenti urbanistici, nonché all'accordo urbanistico stipulato in data 19 ottobre 2018 tra il Comune di Lavarone e la società Malga Laghetto s.r.l.»*, non potendo, quindi, gli appellanti muovere tardivamente contestazioni che avrebbero dovuto essere tempestivamente proposte, con conseguente inammissibilità di tutte le deduzioni incentrate sulla manca la valutazione della migliore utilizzazione del bene e dell'interesse proprietario, nonché sulla mancata valutazione della possibilità di perseguire l'interesse proprietario mediante gli altri atti di gestione

previsti dal capo III della legge provinciale n. 6/2005.

6.8. Al riguardo, non si ritiene ultroneo evidenziare che, come dettagliato nella sentenza appellata, nel ricorso originario non è stata formulata alcuna specifica censura riferita al sinallagma tra le reciproche obbligazioni assunte tra le parti dell'accordo urbanistico del 19 ottobre 2018, come indicate ai punti C), D) ed E) dell'accordo stesso, emergendo proprio da tale sinallagma *«l'obbiettivo d'interesse pubblico strategico di recupero e valorizzazione di Malga Laghetto come polo ricettivo e centro di servizi turistici di qualità» e, nell'ottica del perseguimento di tale interesse strategico, la ragione del «sacrificio imposto ai beni di uso civico» e la «insussistenza di soluzioni alternative meno onerose e penalizzanti per i beni»*.

7. Del pari, non colgono nel segno le deduzioni degli appellanti incentrate sui profili riferiti alla sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo e ai relativi limiti.

7.1. Il primo giudice ha correttamente applicato il disposto dell'art.8, comma 1 c.p.a., ai sensi del quale il giudice amministrativo, nelle materie in cui non ha giurisdizione esclusiva, conosce, senza efficacia di giudicato, tutte le questioni pregiudiziali o incidentali relative a diritti, la cui risoluzione sia necessaria per pronunciare sulla questione principale. E non può revocarsi in discussione che la questione principale oggetto del giudizio è costituita dalla contestata legittimità dei provvedimenti impugnati, rispetto ai quali la natura dei beni cui i provvedimenti ineriscono riveste carattere pregiudiziale ai fini del sindacato che il giudice amministrativo è tenuto ad espletare.

7.2. Ed è appena il caso di soggiungere, in relazione alle argomentazioni della parte appellante riferite alle attribuzioni del Commissario per la liquidazione degli usi civici che le relative funzioni amministrative sono state assunte dalla Provincia Autonoma di Trento a far data dal 26 marzo 2003, in forza del combinato disposto dell'articolo 1, comma 2 del d.P.R. 17 luglio 1952 n. 1064 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di usi civici) e degli articoli 17 della legge provinciale n. 5 del 2002 e 26 del relativo regolamento di esecuzione.

8. Alla luce di quanto si qui esposto, esclusivamente per completezza, il Collegio rileva che nella fattispecie le previsioni dell'art. 16 della legge provinciale n. 6 del 2005 risultano pienamente rispettate.

8.1. Come emerge dal decreto commissariale di assegnazione di terre e di indicazione degli usi civici prot. n. 1217/39 del 18 agosto 1939 relativo al comune di Lavarone e dall'elenco allo stesso allegato, la particella in questione era stata assegnata alla categoria a) dell'articolo 11 della legge 16 giugno 1927 n. 1766 e l'estinzione del vincolo d'uso civico sull'area che viene in rilievo è stata deliberata dal Comune e autorizzata dalla Provincia in applicazione dell'articolo 16, comma, lettera c) della legge provinciale n. 6 del 2005, con garanzia della compensazione, conseguente alla diminuzione del patrimonio collettivo, sia attraverso l'apposizione del vincolo d'uso civico su diverse particelle già di proprietà comunale sia mediante l'accantonamento di € 48.000,00, vincolati all'incremento del patrimonio collettivo, in conformità alla specifica disciplina di riferimento.

9. Neppure sussistono i prospettati dubbi di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 1 e comma 3, lett. c), della legge provinciale n.6 del 2005, stante la manifesta infondatezza delle questioni dedotte, per tutte le ragioni esaurientemente esplicitate nella sentenza appellata.

9.1. Come inequivocabilmente emerge dall'art. 16 sopra citato, infatti, i casi eccezionali in cui è consentita l'estinzione del vincolo di uso civico sono quelli previsti dal terzo comma del medesimo articolo, con conseguente esclusione dell'ammissibilità di interpretazioni estensive o analogiche.

9.2. Inoltre, conformemente ai principi espressi dalla Corte costituzionale nella già richiamata sentenza n. 71 del 2020, nella fattispecie disciplinata dalla disposizione della legge provinciale in esame l'estinzione del vincolo paesaggistico, che consegue automaticamente all'estinzione del diritto di uso civico, è compensata dal nuovo vincolo paesaggistico che consegue all'apposizione del vincolo di uso civico su altri beni idonei, non risultando pertinenti gli argomenti che la parte appellante tenta di trarre dalla normativa statale, venendo in rilievo la materia degli "usi civici" rientrante nella potestà legislativa primaria della Provincia di Trento ai sensi dell'art. 8, comma 1, n. 7), dello Statuto speciale, approvato con il d.P.R. n. 670/1972 e risultando, altresì, erronea l'assimilazione della fattispecie della *“liquidazione degli usi civici”* di cui all'art. 3, comma 6, della legge n. 168 del 2017 con quella disciplinata dalla disposizione della legge provinciale in esame, attinente all'estinzione del vincolo paesaggistico, che consegue automaticamente all'estinzione del diritto di uso civico. In tale quadro, peraltro, non va trascurato di considerare che il Piano urbanistico provinciale, approvato con la legge provinciale n. 5/2008, ha valenza di Piano paesaggistico ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004, sicché la relativa redazione è avvenuta in conformità a quanto previsto dagli articoli 135, 142, 143 e 145 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

9.3. Nell'impianto di disciplina definito dalla legge provinciale n.6 del 2005, a venire in rilievo è la salvaguardia del patrimonio d'uso civico, come reso evidente anche dall'art. 13 di detta legge che, nel fissare i principi e le disposizioni generali per la gestione dei beni, consente alla competente amministrazione di disporre, oltre alla variazione d'uso dei beni di uso civico e alla sospensione temporanea, anche l'estinzione a *“condizione che ne consegua un effettivo beneficio per la generalità degli abitanti della frazione o del comune”*. E, inverso, è proprio il meccanismo della compensazione a consentire una migliore gestione dei contesti interessati, come risulta dalla documentazione in atti essere avvenuto nella fattispecie, nella quale, proprio attraverso l'applicazione dell'art. 16, comma 1 e comma 3, lett. c), della legge provinciale n.6 del 2005, sono stati resi possibili il recupero e la valorizzazione di un'area incisa da una condizione di degrado.

9.4. Per le ragioni ampiamente esposte nella sentenza appellata e condivise dal Collegio, inoltre, che i “*trasferimenti di diritti di uso civico e permuta aventi a oggetto terreni a uso civico appartenenti al demanio civico*” siano autorizzabili – come sostenuto degli originari ricorrenti – solamente “*in caso di accertata e irreversibile trasformazione*” dei terreni, non è previsto da nessuna previsione normativa. Vero è, invece, che la disposizione della legge provinciale in esame implica un bilanciamento tra i diversi interessi che vengono in rilievo, in coerenza con una visione dinamica dell’attività di gestione e tutela del patrimonio civico, nel senso chiarito dalla ridetta sentenza della Corte costituzionale n. 71 del 2020, non emergendo, dunque, contrasto alcuno neppure con gli altri referenti costituzionali invocati dalla parte appellante.

10. In conclusione, per le ragioni sopra esposte, l’appello va respinto in quanto infondato, esaurendo le questioni sopra vagliate la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c..

11. In considerazione della complessità e relativa novità delle questioni trattate, il Collegio valuta, nondimeno, sussistenti i presupposti di cui all’art. 92 c.p.c., per come richiamato espressamente dall’art. 26, comma 1, c.p.a., per compensare integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

*(Omissis)*